



Istanza dell'atleta Truvolo Federica per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Volley World (cod. fipav 13.065.0891)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Ennio De Vita Componente relatore
- Not. Nicola Prisco Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'istante personalmente, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amore, giusta procura in calce all'istanza; presente per il sodalizio il rappresentante legale p.t. sig. Menditti Francesco ed il tesserato sig. Menditti Massimiliano e l'avv. Rapillo, giusta procura in calce alle memorie difensive.

Premesso

che l'atleta Truvolo Federica, con raccomandata del 25.07.2019, chiedeva lo scioglimento del vincolo dal sodalizio A.S.D. Volley World in quanto la società l'aveva utilizzata nelle partite del campionato di under 18, nella stagione agonistica 2018-2019, dal quale il sodalizio si ritirava ad alcune giornate dalla fine.

Nella stessa messa in mora l'atleta evidenziava, inoltre, che tra i mesi di giugno e luglio del prossimo anno (2020) si dovrebbe trasferire a Milano per motivi di studio.

Con istanza regolarmente inviata e ricevuta da questa Commissione, veniva richiesto lo svincolo ai sensi dell'art. 34 co. 2 lett. e) del RAT in quanto la A.S.D. Volley World, nella stagione agonistica 2019-2020, era stata estromessa dal campionato giovanile di under 18 per aver rinunciato a disputare due partite.

Ai sensi dell'art. 35 del RAT, l'istante chiedeva, inoltre, lo svincolo perché la stessa aveva subito offese da parte dell'allenatore del sodalizio ed, inoltre, per non aver mai ricevuto un'adeguata preparazione atletica.

In via subordinata, formulava istanza di scioglimento del vincolo con pagamento di un equo indennizzo a suo carico, indicando una serie di parametri per il calcolo dello stesso, tra cui la domanda di preiscrizione ad un ateneo di Milano.

Si costituiva la società A.S.D. Volley World la quale eccepiva l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'istanza poiché l'atleta avrebbe omesso di giustificare la richiesta di svincolo con le identiche motivazioni riportate nella lettera di costituzione in mora.

Nel merito, inoltre, chiedeva il rigetto dell'istanza relativamente al motivo della rinuncia del sodalizio al campionato di under 18 per l'anno sportivo 2018-2019, in quanto non si sarebbe trattato di una vera e propria rinuncia ma di un'estromissione da parte della Federazione non essendosi presentato il sodalizio a partecipare alle ultime gare del campionato; eccepiva, altresì, che l'atleta ha partecipato ad un campionato di prima divisione con lo stesso sodalizio che tra l'altro si è qualificato primo, conquistando la promozione in serie D.

Il sodalizio chiedeva, altresì, il rigetto dell'istanza in ordine alla giusta causa per motivi di studio in quanto non risulta provata in alcun modo l'iscrizione all'istituto universitario per la stagione agonistica in corso.

L'istanza presentata dall'atleta è certamente inammissibile, ai sensi dell'art. 66 co. 2 lett. d) del Regolamento giurisdizionale, per quanto riguarda l'omessa preparazione atletica dell'istante e per quanto riguarda le offese che la stessa avrebbe subito da parte dell'allenatore nel corso delle partite della stagione sportiva 2019-2020, poiché tali motivi non sono minimamente accennati nella lettera di costituzione in mora, ben diversamente da quanto previsto dall'art. 66 co. 2 lett. d) del Regolamento giurisdizionale ove si precisa che "l'istanza deve contenere i medesimi motivi posti a fondamento della richiesta di svincolo indicati nella lettera di messa in mora a pena di inammissibilità".



In ordine, invece, al motivo rappresentato dall'estromissione dal campionato di under 18 per non essersi presentato il sodalizio a partecipare alle partite finali del campionato, il motivo è da rigettare poiché l'atleta ha partecipato, altresì, al campionato di prima divisione vincendolo e conquistando la promozione in serie D. Il fatto di non aver concluso il campionato di under 18, di certo, non ha pregiudicato l'atleta nella sua crescita sportiva poiché ha partecipato ad altri campionati.

L'istanza è da rigettare, infine, per quanto riguarda la richiesta di svincolo per motivi di studio in quanto il trasferimento a Milano va riferito ad un evento futuro oltre che incerto che presumibilmente potrebbe verificarsi solo alla fine della stagione agonistica 2019-2020.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 66 del Regolamento Giurisdizionale per l'omessa indicazione dei motivi riportati nell'istanza e non nella lettera di costituzione in mora, come sopra precisati; rigetta l'istanza in ordine ai motivi di cui alla rinuncia ad alcune gare del campionato di under 18 da parte del sodalizio, così come rigetta la richiesta di scioglimento del vincolo per motivi di studio.

Dispone, infine, l'incameramento della tassa versata dall'istante e la restituzione di quella versata dal sodalizio.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2019

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello